

Autocertificazione anche verso i privati

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “**LEGGE** 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una modifica al **DPR 445/2000**, con l’art. **30bis** della citata legge di conversione.

L’art.30 bis recita: “Misure di semplificazione in materia di autocertificazione”

Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
2. b) all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “,previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse».

Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli del **DPR 445/2000** sono pertanto da rileggersi nel modo seguente :

Art.2

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, **e ai privati.**

Art. 71 comma 4

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive **presentate ai privati** di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato **corredata dal consenso del dichiarante**, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Pertanto dal 15/09/2020 i privati SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.

Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è **stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti**, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è **stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.**

Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (**solo ai privati**) ma prevedono il pagamento di **marca da bollo da 16 euro**

Quindi, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora la facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.

Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, i moduli per l'autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: **“Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”**.

Pur rimanendo ai privati la facoltà di richiedere i certificati, l'autorizzazione da parte dei cittadini a svolgere eventuali verifiche dei dati presso i soggetti competenti dovrebbe incentivare l'uso e la diffusione dell'autocertificazione, nell'interesse di tutti a velocizzare i tempi di effettuazione delle pratiche, come nel caso delle banche e delle assicurazioni.